

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  
Servizio 1 "Personale del S.S.R. - Dipendente e Convenzionato"

Prot. /Servizio 1/n. 23836

Palermo, 13/04/2018

**Oggetto:** Chiarimenti relativi al personale che presta servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie. Applicabilità dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012. Impatto sulle procedure di stabilizzazione per tutte le Aziende del SSR.

Ai Legali rappresentanti delle  
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS  
I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo" di Messina  
LORO SEDI

\*\*\*

**1) Premessa.**

Con circolare del 3 agosto 2017, prot. n. 64238, gli Enti in indirizzo sono stati invitati ad esperire ogni utile tentativo al fine di operare la ricollocazione delle eccedenze evidenziate all'interno delle singole aziende con riferimento ad alcuni profili professionali, all'esito dell'approvazione delle dotazioni organiche aziendali e dell'elaborazione dei conseguenti piani triennali del fabbisogno di personale.

L'avvio delle procedure di "stabilizzazione", quindi, anche alla luce delle specifiche indicazioni contenute nel c.d. "decreto Balduzzi", è stato subordinato al necessario riassorbimento delle medesime professionalità, come previsto dalla normativa nazionale e contrattuale e ribadito, del resto, con la circolare prot. n. 28551/2016.

In particolare, alla luce della rilevazione di un'eccedenza di n. 29 biologi presso l'Azienda Policlinico di Messina, in data 16 gennaio 2018, è stato convocato un tavolo tecnico regionale per una trattazione congiunta della problematica al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, oltre che con la componente aziendale, anche con quella universitaria alla luce delle peculiarità relative alla titolarità dei rapporti di lavoro dei soggetti considerati.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di chiarire la natura giuridica delle aziende ospedaliere universitarie al fine di dirimere il profilo relativo alla ricollocazione di detto personale presso le Aziende del SSR.

A seguito dei successivi approfondimenti condotti, sono emerse talune peculiarità con riferimento alle condizioni giuridiche applicabili al personale in forza alle Aziende Ospedaliere Universitarie.

Tali approfondimenti consentono di verificare se le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) relative al governo dell'eccedenza - con riferimento ai processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione presso altre aziende sanitarie della regione (cfr. più ampiamente *infra*) - possano applicarsi anche ai dipendenti indicati in oggetto.

Al fine di fornire specifiche indicazioni al tema occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni.

\*\*\*

## **2] Sulla peculiare posizione giuridica delle Aziende Ospedaliere Universitarie ai sensi del d.lgs. 517/1999. Riflessi applicativi sui procedimenti riorganizzativi di cui al d.l. 158/2012.**

L'avvio delle procedure di stabilizzazione presso le Aziende sanitarie e ospedaliere operanti nel S.S.R. impone di verificare quali possano essere gli effetti della disciplina di settore rispetto alle Aziende Ospedaliere Universitarie, esistenti nel territorio della Regione siciliana, previa sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento

Com'è noto, i Policlinici Universitari vennero originariamente distinti in Policlinici a gestione diretta e a gestione indiretta, la differenza consistendo nella disponibilità o meno di strutture ospedaliere – serventi delle funzioni di didattica e di ricerca - delle Università di riferimento.

L'attribuzione di personalità giuridica, distinta da quella delle Università di riferimento, alle Aziende Ospedaliere Universitarie ha luogo con il d.lgs. n. 517/1999 il quale, all'art. 2, comma 2, ne prevede tuttavia due tipologie (rispettivamente eredi dei Policlinici a gestione diretta e dei Policlinici a gestione indiretta), ovvero:

“a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università”



La differenza tra i due tipi individuati dal Legislatore è data dal fatto che la prima si integra (ma non appartiene) al SSN, rimanendo perciò ascritta al novero degli enti di istruzione e ricerca; reciprocamente, la seconda, si embrica (ma non fa parte) dell'Università, appartenendo invece al SSN.

Tale ricostruzione ha trovato anche di recente conferma nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018 del 13 luglio 2016, ove all'art. 5, comma 1, n. III, le Aziende Policlinico di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 517/1999 vengono inserite nel comparto dell'istruzione e della ricerca; mentre le Aziende Policlinico di cui alla lettera b), rientrano, in forza del successivo art. 6, secondo trattino, nel comparto Sanità.

In Sicilia, le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 517/1999, perciò essendo enti appartenenti al comparto dell'istruzione e della ricerca, quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei C.C.N.L. di riferimento.

Quanto sopra premesso, ci si può adesso soffermare sugli effetti o, meglio, sull'applicabilità diretta alle Aziende Ospedaliere Universitarie, dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), a mente del quale "[...] per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione [...]".

La norma in esame si riferisce – testualmente – alle aziende sanitarie (personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione).

Di conseguenza, destinatarie della prescrizione ivi contenuta sono le Aziende del SSN e non le Aziende che, pur integrandosi con siffatto servizio, non ne siano parte, come per l'appunto le Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici, presenti in Sicilia.

Coerentemente, è perfino difficile ipotizzare una potestà di governo dei processi (quali quelli di mobilità intercompartimentale) o, peggio, di normazione da parte della Regione siciliana, che non sia mediata dai protocolli d'intesa tra Università e Regione, previsti dal medesimo D.Lgs. n. 517/1999, soprattutto in materia contrattuale relativa a soggetti appartenenti ad un comparto diverso da quello del SSR.



Ed infatti, come noto, l'art. 14 della l.r. 5/2009 ha confermato che “[...] ferma restando l'autonomia riconosciuta alle istituzioni universitarie, l'Assessorato regionale della sanità, al fine di assicurare l'attività assistenziale necessaria alle esigenze della didattica e della ricerca delle Facoltà di medicina e chirurgia, nel quadro della programmazione regionale sanitaria, promuove la collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e le Università di Palermo, Catania e Messina per realizzare le finalità di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Di concerto con le suddette Università, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra Aziende ospedaliere e Università, onde pervenire alla costituzione di Aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione e funzionamento è regolata dal decreto legislativo n. 517/1999. Per l'elaborazione dei protocolli d'intesa è costituito, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio regionale, un Comitato formato dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per la sanità e dai Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina, o da loro delegati [...]”.

Ragion per cui, negli ultimi anni, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha sottoscritto con le tre Aziende Ospedaliere Universitarie presenti nel territorio regionale appositi e distinti protocolli di intesa.

Da quanto precede discende che **le prescrizioni del Decreto Balduzzi non limitano l'avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli Enti del SSR**, ove eventuali esuberi si rilevino presso Enti di diverso comparto, quali devono ritenersi le Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici, esistenti in Sicilia.

Ciò detto, anche con riferimento alla nota condizione dei 29 biologi dichiarati in eccedenza presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano Martino”, non può che concludersi che il riferito personale biologo **non potrà essere soggetto alle procedure di mobilità preliminari ed obbligatorie previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal già citato art. 1, comma 8, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158.**

Il Dirigente Generale  
Ing. Mario La Rocca



L'Assessore  
Avv. Ruggero Razza